



# COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

## VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 40  
del 03/10/2013

**Oggetto : PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2013/2015.**

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **TRE** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **17,30**, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
<b>PALLARIA</b>	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
<b>MAIELLO</b>	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
<b>SERRATORE</b>	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
<b>FRIJIA</b>	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
<b>MAIELLO</b>	Geom.	Antonio	Assessore		X
			Totale	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale **Dr. Paolo Lo Moro**

Il **Dr. Ing. Domenico PALLARIA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamate le seguenti norme di legge :**

- **l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:**

*1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

- **l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:**

*1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*

*3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*

*4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....*

*4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*

*6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*

- **l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000** il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- **l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:**

*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

*2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*

4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

**Richiamato inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:**

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visti in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia*” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “*sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente*” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

Visto inoltre l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale testualmente recita:

**Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio**

*7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del **40 per cento** della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. **Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.** Ai fini del computo della percentuale di cui al **primo periodo** si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. **Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere definiti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società.** La disposizione di cui al **terzo** periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del **40 per cento** e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; **in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.***

Atteso che sulla base del sopra citato quadro normativo gli enti soggetti a patto:

- devono assicurare la costante e progressiva riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente (limite di spesa);
- possono assumere unicamente se hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente e l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti è inferiore al 50%;
- se rispettano le condizioni di cui sopra, possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa dei cessati dell'anno precedente;
- ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, il costo delle assunzioni di personale addetto alla polizia locale, all'istruzione pubblica e al settore sociale vengono calcolate in misura ridotta del 50%;
- possono garantire l'integrale copertura del turn over solamente per il personale addetto alla polizia locale e qualora l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti non superi il 35%;

Visto infine l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009<sup>1</sup>;

*Preso atto che:*

- a) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del d.L. n. 216/2011, convertito in L.n. 14/2012, tale limite opera a partire dall'anno 2013 anche per le spese per lavoro flessibile destinato al personale di polizia municipale, personale scolastico-educativo e lavoratori socialmente utili interessati da percorsi di stabilizzazione ex art. 1, comma 1156, della legge n. 296/2006, fermo restando l'obbligo di non superare la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

**VISTA** la dotazione organica dell'Ente.

**CONSIDERATO** che nel corso dell'esercizio 2010 si sono registrate n. 2 (due) cessazioni dal servizio, mentre nel 2011 si è registrata la cessazione dal servizio di n. 1 unità a decorrere dal 1° luglio e ulteriori due cessazioni si sono realizzate rispettivamente nel 2012, con decorrenza dal 1° aprile, e nel 2013 con decorrenza dal 1° maggio;

**ATTESO:**

- che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Calabria - con deliberazione n.43/2012, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30 maggio 2012 con il n.3207, ha accertato il mancato rispetto da parte dell'Ente degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2010;

- che l'accertamento del mancato rispetto del patto nel 2010 comporta, come comunicato, da ultimo, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 19 luglio 2012 prot.n.0063048, acquisita agli atti dell'Ente in data 24 luglio 2012 ( Prot. n.4410), l'assoggettamento del Comune nell'anno 2013, così come stabilito dall'art.31, comma 28, della legge di stabilità per il 2012 - legge 12 novembre 2011, n.183 - alle sanzioni previste dall'art.7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, tra le quali figura anche il **divieto di procedere ad assunzione di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto, nonché il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

**PRESO ATTO**, pertanto, che per l'esercizio 2013 l'Ente non può procedere ad alcuna assunzione di personale né a tempo determinato né a tempo indeterminato stante la necessità di rispettare la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2010.

**RITENUTO**, stante l'oggettiva impossibilità di attivare procedimenti assunzionali per l'esercizio 2013, di ipotizzare per l'anno in questione un riassetto amministrativo unicamente attraverso processi di mobilità interna del personale già in servizio presso l'Ente.

**RITENUTA**, altresì, necessaria, nell'ottica di un progressivo contenimento delle spese del personale, procedere all'implementazione graduale delle forme di gestione in forma associata dei servizi pubblici attraverso il possibile conferimento di unità lavorative – nelle percentuali che si renderanno necessarie – all'Unione dei Comuni "Monte Contessa";

**RITENUTO**, conseguentemente, di dare corso, allo stato, alla seguente programmazione del fabbisogno del personale come risultante dal prospetto allegato A nel quale è riportato il fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2013-2015;

**DATO ATTO** del rispetto del vincolo in materia di assunzione previsto, per gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità, dall'art. 76, comma 7 del decreto legge n. 112/2008, come riformulato dall'art. 4, comma 103, lett. a) del decreto legge n. 78/2010, dall'art. 20, comma 9 del D.L. 98/2011, dall'art.4, comma 103, lett. a) della Legge 183/2011, dall'art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011, dall'art. 4-ter, comma 10, della Legge 44/2012;

**VISTO** il prospetto allegato “A” nel quale è riportato il fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2013-2015;

**CONSIDERATA** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**DATO ATTO** che sarà data informazione alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. dell’01.04.1999;

**CONSIDERATO** opportuno provvedere in merito a quanto sopra esposto;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio interessato;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi ai sensi di legge;

## **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE** per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2013/2014/2015, di cui al prospetto “A”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

### **DI DARE ATTO CHE :**

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge n. 296/2006 e dell’articolo 76 del decreto legge n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008.

**DI DARE ATTO** , altresì, che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001:

- non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio personale gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento.

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Revisore dei conti e alle OO.SS – RSU;

**DI DICHIARARE**, con successiva unanime favorevole votazione, la presente deliberazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Leg.vo 267/2000.

**ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE  
G.C. N. 40 del 03/10/2013**

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

- ANNO	- Area Economico Finanziaria	- Area Tecnica Settore . Assetto del territorio	- Area Tecnica Settore Urbanistica	- Area Affari Generali	- Area Polizia Municipale
- 2013	- =	- =	- =	- =	- =
- 2014	- =	- =	- =	- =	- =
- 2015	- =	- =	- =	- =	- =

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

- ANNO	- Area Affari Generali	- Area Economico Finanziaria	- Area Tecnica Sett..Assetto del Territorio	- Area Tecnica Sett. Urbanistica	- Area Polizia Municipale e
- 2013	- =	- =	- =	- =	- =
- 2014	- =	- =	- 1 unità ex art. 110 D. Lgs. 267/2000	- =	- =
- 2015	- =	- =	- 1 unità ex art. 110 D. Lgs. 267/2000	- =	- =

<p><i>D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49</i></p> <p><b>UFFICIO AMMINISTRATIVO</b></p> <p><i>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Il Responsabile dell'Area</i></p>	<p><i>D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153</i></p> <p><i>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</i></p> <p><i>Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</i></p>
---	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F. To : Ing. Domenico Maria Pallaria

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F. to : Dr. Paolo Lo Moro*

**Relazione di pubblicazione**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **odierna**, all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00 e che, contestualmente, gli estremi dell'atto sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. L.vo n. 267/2000, con nota prot. n.

Curinga, lì **15/10/2013**

**Il Segretario Comunale**

*F. to : Dr. Paolo Lo Moro*

**DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, lì **15/10/2013**

**Il Segretario Comunale**

*F. to : Dr. Paolo Lo Moro*

*E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVI D'UFFICIO*

Curinga, lì

*Il Segretario Comunale*

